

X. Concorrenza

Le imprese dovrebbero:

1. svolgere le loro attività in maniera compatibile con tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla concorrenza, tenendo conto del diritto della concorrenza di tutti i paesi in cui tali attività potrebbero avere effetti anticoncorrenziali;
2. astenersi dal concludere o attuare accordi anticoncorrenziali, volti, tra l'altro, a:
 - a) stabilire prezzi;
 - b) truccare le gare (offerte collusive);
 - c) stabilire restrizioni o quote di produzione; o
 - d) ripartire o suddividere i mercati, mediante la spartizione di clienti, fornitori, aree geografiche o rami di attività commerciale;
3. cooperare con le autorità sulla concorrenza di tali paesi impegnate nelle indagini, fornendo tra le altre cose, secondo le leggi applicabili e con la cautela del caso, risposte il più possibile rapide ed esaurienti alle richieste di informazioni e considerando tutti gli strumenti a disposizione, come, ad esempio, le dichiarazioni di rinuncia al diritto di riservatezza, per promuovere una cooperazione efficace ed efficiente con le autorità investigative;
4. diffondere con regolarità tra i dipendenti la consapevolezza dell'importanza di osservare tutte le normative e politiche applicabili in tema di concorrenza e, in particolare, formare l'alta direzione dell'impresa in merito a tali temi.

Commenti alla concorrenza

95. Queste raccomandazioni sottolineano l'importanza della normativa e dei regolamenti sulla concorrenza per il buon funzionamento dei mercati nazionali e internazionali, e riaffermano l'importanza del rispetto di tali normative e regolamenti da parte delle imprese nazionali e multinazionali. Esse mirano anche a garantire che tutte le imprese siano consapevoli degli sviluppi relativi alla portata, ai rimedi e alle sanzioni delle normative sulla concorrenza oltre che sul livello di cooperazione tra le autorità preposte al suo controllo. Il termine diritto "della concorrenza" si riferisce al complesso delle regolamentazioni "antitrust" e "antimonopolistiche" che vietano in vario modo: a) gli accordi contrari alla concorrenza, b) l'abuso di un potere di mercato o di una posizione dominante, c) l'acquisizione di un potere di mercato o di una posizione dominante per vie diverse da quelle dell'efficienza imprenditoriale, d) la riduzione significativa della concorrenza o gli ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza tramite fusioni o acquisizioni.

96. In via generale, la normativa e la politica della concorrenza vietano: a) le intese ingiustificabili (i cosiddetti cartelli), b) gli altri accordi ritenuti anticoncorrenziali, c) le pratiche anticoncorrenziali che sfruttano o rafforzano una posizione dominante o un potere di mercato, d) le fusioni o acquisizioni anticoncorrenziali.

Ai sensi della Raccomandazione del Consiglio concernente un'azione efficace contro le intese ingiustificabili, (OCSE 1988) [C(98)35/Final], gli accordi anticoncorrenziali di cui alla sezione a) costituiscono intese ingiustificabili, ma la Raccomandazione tiene conto delle differenze esistenti nelle regolamentazioni dei paesi aderenti, in particolare delle differenze tra i vari regimi di esenzione o tra le disposizioni che autorizzano o consentono eccezioni per attività altrimenti vietate. Le raccomandazioni delle Linee Guida non vanno interpretate nel senso che le imprese non debbano valersi di tali esenzioni o eccezioni. Le categorie di cui alla sezione b) e c) hanno carattere più generale perché gli effetti che gli altri tipi di accordo o di pratiche unilaterali hanno sulla concorrenza sono più incerti e vi è minor consenso su che cosa debba essere considerato anticoncorrenziale.

97. L'obiettivo della politica della concorrenza è contribuire al benessere sociale complessivo e alla crescita economica, creando e preservando condizioni di mercato nelle quali la natura, la qualità e il prezzo dei beni e dei servizi siano determinati dai meccanismi concorrenziali del mercato stesso. Oltre ad avvantaggiare i consumatori e l'economia complessiva di un paese, un tale ambiente concorrenziale premia le imprese che rispondono efficacemente alla domanda dei consumatori. Le imprese possono contribuire a tale processo dispensando informazioni e consigli

ai governi in procinto di adottare leggi e politiche capaci di ridurre l'efficienza o di pregiudicare, in qualche modo, la concorrenza nei mercati.

98. Le imprese dovrebbero essere consapevoli del fatto che i paesi che adottano una regolamentazione della concorrenza sono sempre più numerosi e che, sempre più spesso, tale regolamentazione vieta anche le attività anticoncorrenziali compiute all'estero, laddove esse rechino pregiudizio ai consumatori nazionali. Inoltre, la crescita del commercio e degli investimenti transfrontalieri aumenta le probabilità che una pratica anticoncorrenziale attuata in un paese abbia effetti pregiudizievoli anche in altri. Le imprese dovrebbero, pertanto, tener conto sia della regolamentazione del paese in cui operano sia di quelle di tutti i paesi che potrebbero risentire delle loro attività.

99. Infine, le imprese dovrebbero riconoscere che le autorità per la concorrenza cooperano sempre più strettamente tra di loro nella lotta alle pratiche anticoncorrenziali e nelle relative inchieste. In proposito si veda, in generale, la Raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione tra paesi membri nelle pratiche anticoncorrenziali che colpiscono gli scambi internazionali [C(95)130/Final] e il Rapporto del Consiglio sulla revisione delle fusioni C(2005)34. Quando le autorità per la concorrenza appartenenti a diversi paesi esaminano il medesimo comportamento, il fatto che le imprese facilitino la cooperazione tra queste autorità contribuisce all'assunzione di decisioni coerenti ed equilibrate e all'adozione di rimedi competitivi, riducendo nello stesso tempo i costi per i governi e le imprese.